Spedizione in abbonamento postale

Anno 95° — Numero 149

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Sabato, 3 luglio 1954 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI – TELEF. 550-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1953

1954

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 maggio 1953, n. 1265.

Norme per l'attuazione dell'assegnazione al Ministero dell'industria e del commercio di parte del personale dell'Ispettorato del lavoro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 6 e 7 del decreto luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 474, concernente la ripartizione delle attribuzioni e del personale tra il Ministero dell'industria e del commercio e il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto l'art. 9 del decreto luogotenenziale 22 novembre 1945, n. 830, sulla ripartizione del personale dell'Amministrazione centrale del cessato Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro fra il Ministero dell'industria e del commercio e il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381, sul riordinamento dei ruoli centrali e periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per l'industria e il commercio, con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e con il Ministro ad interim per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto dai ruoli organici del personale di gruppo *A*, *B* e *C*, dell'Ispettorato del lavoro di cui alla tabella *B* annessa al decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381, sono detratti, a norma dell'art. 4 del menzionato decreto, i posti indicati nella tabella I annessa al presente decreto vistata dai Ministri per il tesoro, per l'industria e il commercio e per il lavoro e la previdenza sociale. Detti posti a norma dello stesso art. 4 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381, sono attribuiti al Ministero dell'industria e del commercio per la esplicazione delle funzioni rimaste al detto Ministero ai sensi dell'art. 6 del decreto luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 474.

Art. 2.

I ruoli organici dell'Ispettorato del lavoro di cui alla tabella *B* annessa al decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381, restano fissati come nella unita tabella II vistata dai Ministri per il tesoro, per l'industria e il commercio e per il lavoro e la previdenza sociale.

Art. 3.

Il ruolo degli ispettori del collocamento, di cui alle tabelle I e II annesse al regio decreto 8 ottobre 1940, n. 1842, resta in vigore quale ruolo a sé stante e distinto da quelli risultanti dalla tabella II allegata al presente decreto.

Rimangono assegnati all'Ispettorato del lavoro gli ex dirigenti unici dei cessati uffici provinciali di collocamento, assunti in servizio nell'Ispettorato stesso con contratto di impiego a tempo indeterminato, a norma del citato regio decreto 8 ottobre 1940, n. 1842, ferma restando la posizione giuridica del detto personale nonchè l'obbligo del mantenimento dei posti vacanti di cui agli articoli 3, comma quarto, e 5, comma terzo, del decreto predetto.

Resta altresì assegnato integralmente all'Ispettorato del lavoro a norma dell'art. 9 del decreto luogotenenziale 22 novembre 1945, n. 830, il personale non di ruolo in servizio sin dalla entrata in vigore del decreto predetto. Nulla è innovato per quanto concerne la posizione giuridica di tale personale, che resta regolata dalle norme vigenti.

Art. 4.

L'assegnazione al Ministero dell'industria e del commercio del personale in atto appartenente ai ruoli di gruppo *A*, *B* e *C* dell'Ispettorato del lavoro, è fatta con decreto dei Ministri per l'industria e il commercio e per il lavoro e la previdenza sociale, sentita una Commissione presieduta dal Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale e composta di quattro funzionari di grado non inferiore al 6° designati due dal Ministro per l'industria e il commercio e due dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Il collocamento in ciascun grado del personale assegnato ai posti di cui alla tabella I, è fatto secondo l'ordine e l'anzianità acquisita all'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 5.

Sino a quando non sarà provveduto alla ripartizione dei fondi inscritti in bilancio per il trattamento economico del personale di cui alla tabella *B* annessa al decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381, nonchè alla determinazione della destinazione dei contributi previsti dagli articoli 16, secondo comma, e seguenti del decreto-legge 28 dicembre 1931, n. 1684, la spesa per il trattamento economico del personale assegnato a norma del presente decreto al Ministero dell'industria e del commercio continuerà a gravare sul bilancio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 maggio 1953

EINAUDI

DE GASPERI — CAMPILLI — PELLA — RUBINACCI

Visto, *il Guardasigilli*: AZARA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1954
Atti del Governo, registro n. 83, foglio n. 197. — CARLOMAGNO

TABELLA I

Ministero dell'industria e del commercio

GRUPPO *A*

Grado		Numero dei posti
5°	Ispettori generali centrali	3
5°	Ispettori generali regionali	1
6°	Ispettori superiori centrali	1
6°	Ispettori superiori provinciali	6
7°	Ispettori capi provinciali	7
8°	Ispettori principali e segretari capi	9
9°	Ispettori di 1ª classe e primi segretari	11
10°	Ispettori di 2ª classe e segretari	12
11°	Ispettori di 3ª classe e vice segretari	
		50

GRUPPO *B*

Grado		Numero dei posti
7°	Ispettori aggiunti principali e segretari aggiunti principali	1
8°	Ispettori aggiunti di 1ª classe e segretari aggiunti di 1ª classe	2
9°	Ispettori aggiunti di 2ª classe e segretari aggiunti di 2ª classe	3
10°	Ispettori aggiunti di 3ª classe e segretari aggiunti di 3ª classe	4
11°	Ispettori aggiunti di 4ª classe e segretari aggiunti di 4ª classe . . .	
		10

GRUPPO *C*

Grado		Numero dei posti
9°	Archivisti capi ed aiutanti ispettori di 1ª classe	1
10°	Primi archivisti ed aiutanti ispettori di 2ª classe	2
11°	Archivisti ed aiutanti ispettori di 3ª classe	3
12°	Applicati .	4
13°	Alunni d'ordine	2
		12

Visto:
Il Ministro per l'industria e il commercio
CAMPILLI
Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
RUBINACCI
Il Ministro per il tesoro
PELLA

TABELLA II

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

GRUPPO *A*

Grado		Numero dei posti
5°	Ispettori generali centrali	1
5°	Ispettori generali regionali . .	7
6°	Ispettori superiori centrali . .	5
6°	Ispettori superiori provinciali .	34
7°	Ispettori capi provinciali .	45
8°	Ispettori principali e segretari capi	51
9°	Ispettori di 1ª classe e primi segretari	69
10°	Ispettori di 2ª classe e segretari	88
11°	Ispettori di 3ª classe e vice segretari	
		300

GRUPPO *B*

Grado		Numero dei posti
7°	Ispettori aggiunti principali e segretari aggiunti principali	9
8°	Ispettori aggiunti di 1ª classe e segretari aggiunti di 1ª classe .	82
9°	Ispettori aggiunti di 2ª classe e segretari aggiunti di 2ª classe	122
10°	Ispettori aggiunti di 3ª classe e segretari aggiunti di 3ª classe	160
11°	Ispettori aggiunti di 4ª classe e segretari aggiunti di 4ª classe . . .	
		373

GRUPPO *C*

Grado		Numero dei posti
9°	Archivisti capi ed aiutanti ispettori di 1ª classe	39
10°	Primi archivisti ed aiutanti ispettori di 2ª classe	83
11°	Archivisti ed aiutanti ispettori di 3ª classe	184
12°	Applicati	228
13°	Alunni d'ordine . .	134
		668

PERSONALE SUBALTERNO

Qualifica	Numero dei posti
Commessi principali . .	2
Commessi	20
Uscieri	30
Inservienti	28
	80
Agenti tecnici	20

Visto:
Il Ministro per l'industria e il commercio
CAMPILLI
Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
RUBINACCI
Il Ministro per il tesoro
PELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 aprile 1953, n. 1266.

Autorizzazione al Conservatorio di musica « San Pietro a Majella » di Napoli ad accettare un legato.

N. 1266. Decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1953, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, il Conservatorio di musica « San Pietro a Majella » di Napoli viene autorizzato ad accettare il legato di oggetti musicali disposti in suo favore dal defunto prof. Elia Testa fu Tommaso.

Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1954
Atti del Governo, registro n. 83, *foglio n.* 198. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 maggio 1953, n. 1267.

Autorizzazione all'Istituto per ciechi di Cagliari ad accettare un legato.

N. 1267. Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1953, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Istituto per ciechi di Cagliari viene autorizzato ad accettare un legato disposto in suo favore dalla defunta signora Stefana Can vedova Carossino.

Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1954
Atti del Governo, registro n. 83, *foglio n.* 193. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 dicembre 1953, n. 1268.

Riconoscimento della personalità giuridica della Pia Unione delle Figlie di Carità della SS.ma Annunziata, con sede nel comune di Montanaro (Torino).

N. 1268. Decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1953, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Pia Unione delle Figlie di Carità della SS.ma Annunziata, con sede nel comune di Montanaro (Torino) intendendosi l'ente autorizzato ad accettare la donazione di uno stabile e ne viene altresì approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli:* DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1954
Atti del Governo, registro n. 83, *foglio n.* 192. — CARLOMAGNO

LEGGE 11 giugno 1954, n. 359.

Concessione di un contributo annuo di lire cinque milioni all'Università di Pavia per il funzionamento del Centro appenninico di genetica istituito sul Monte Terminillo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione di un contributo annuo di lire 5.000.000 a decorrere dall'esercizio finanziario 1953-54 all'Università di Pavia per il funzionamento del Centro appenninico di genetica istituito sul Monte Terminillo.

Art. 2.

Alla spesa di cui al precedente articolo verrà fatto fronte per l'esercizio 1953-54 con una riduzione di uguale importo dello stanziamento del capitolo n. 486 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio stesso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 giugno 1954

EINAUDI

SCELBA — MARTINO — GAVA

Visto, *il Guardasigilli:* DE PIETRO

LEGGE 11 giugno 1954, n. 360.

Trasformazione in Facoltà del corso di laurea in lingue e letterature straniere presso l'Istituto superiore di economia e commercio di Venezia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dall'anno accademico 1953-54 il corso di laurea in lingue e letterature straniere presso l'Istituto superiore di economia e commercio di Venezia è costituito in Facoltà.

L'Istituto di cui al precedente comma assume la denominazione di Istituto universitario di economia e commercio e di lingue e letterature straniere e comprende le seguenti Facoltà:

di economia e commercio;
di lingue e letterature straniere.

Art. 2.

I posti di professore di ruolo, assegnati, ai sensi della tabella *D*, annessa al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni, all'Istituto di cui all'articolo precedente sono così ripartiti:

Facoltà di economia e commercio posti di ruolo n. 9;

Facoltà di lingue e letterature straniere posti di ruolo n. 7.

Alla Facoltà di lingue e letterature straniere restano assegnati i sette professori di ruolo in atto titolari di lingua e letteratura italiana, di lingue e letterature straniere e di filologia romanza.

Art. 3.

Nulla è innovato per quanto riguarda l'ordinamento didattico dell'Istituto universitario di economia e commercio e di lingue e letterature straniere di Venezia,

intendendosi che la Facoltà di lingue e letterature straniere rilascerà la laurea di cui alla tabella IX annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, già propria del corso di laurea in lingue e letterature straniere annesso alla Facoltà di economia e commercio, mentre quest'ultima Facoltà continuerà a rilasciare le lauree e i diplomi previsti dalle tabelle VIII, X e XI annesse al citato decreto.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 giugno 1954

EINAUDI

SCELBA — MARTINO — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 maggio 1954, n. 361.

Soppressione del Vice consolato di 2ª categoria in Rotterdam (Paesi Bassi) ed istituzione, nella stessa sede, di un Consolato di 2ª categoria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;
Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 878, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1948, n. 226, e successive modificazioni;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri;

Decreta:

Art. 1.

Il Vice consolato di 2ª categoria in Rotterdam (Paesi Bassi) alle dipendenze del Consolato di 1ª categoria in Amsterdam, è soppresso.

Art. 2.

E' istituito un Consolato di 2ª categoria in Rotterdam (Paesi Bassi) con la seguente circoscrizione territoriale: le Provincie dell'Olanda meridionale, Zelanda, Brabante settentrionale e Limburgo.

Art. 3.

La circoscrizione territoriale del Consolato di 1ª categoria in Amsterdam è modificata come segue: le Provincie dell'Olanda settentrionale, Utrecht, Gelderland, Overijssel, Drente, Friesland e Groningen.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 maggio 1954

EINAUDI

PICCIONI

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1954
Atti del Governo, registro n. 83, *foglio n.* 194. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 maggio 1954, n. 362.

Soppressione dell'Agenzia consolare in Comodoro Rivadavia (Argentina) ed istituzione di un Vice consolato di 2ª categoria nella stessa località alle dipendenze del Consolato di 1ª categoria in Eva Peron.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;
Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 878, e successive modificazioni;
Visto il decreto Ministeriale 15 marzo 1948, registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 1948, registro n. 9, foglio n. 206, concernente la rete delle Agenzie consolari, e successive modificazioni;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri;

Decreta:

Art. 1.

L'Agenzia consolare in Comodoro Rivadavia (Argentina) alle dipendenze del Consolato di 1ª categoria in Eva Peron, è soppressa.

Art. 2.

E' istituito un Vice consolato di 2ª categoria in Comodoro Rivadavia (Argentina) alle dipendenze del Consolato di 1ª categoria in Eva Peron.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 maggio 1954

EINAUDI

PICCIONI

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1954
Atti del Governo, registro n. 83, *foglio n.* 193. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 aprile 1954.

Aumento del contingente delle monete metalliche in lega « Italma » da lire 5 e lire 10.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 1 della legge 24 dicembre 1951, n. 1405, concernente norme sulla circolazione monetaria;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1951, con cui sono stati, tra l'altro, determinati i contingenti delle nuove monete metalliche in lega « Italma » da lire 5 e lire 10;
Ritenuto che la graduale attuazione del programma di monetazione metallica rende necessario adeguare all'intero fabbisogno della circolazione i limiti dei contingenti indicati nel precitato decreto del Presidente della Repubblica, per le monete in lega « Italma » da lire 5 e lire 10;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

Il contingente, in valore nominale, delle nuove monete metalliche in lega « Italma » da lire 5 e lire 10, di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Re-

pubblica 31 dicembre 1951, richiamato nelle premesse, viene elevato rispettivamente a L. 5.900.000.000 e a L. 10.000.000.000.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Dogliani, addì 26 aprile 1954

EINAUDI

GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *giugno* 1954
Registro n. 11 *Tesoro, foglio n.* 159. — GRIMALDI

(3218)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 maggio 1954.

Iscrizione nel ruolo del naviglio militare dello Stato del dragamine « Gelso ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Il dragamine « Gelso » è iscritto nel quadro del naviglio militare dello Stato a decorrere dall'8 marzo 1954.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 19 maggio 1954

EINAUDI

TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *giugno* 1954
Registro n. 10 *Marina, foglio n.* 251

(3081)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 maggio 1954.

Radiazione dal quadro del naviglio militare dello Stato del rimorchiatore n. 9.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Il rimorchiatore n. 9 è radiato dal quadro del naviglio militare dello Stato a decorrere dal 30 aprile 1954.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 19 maggio 1954

EINAUDI

TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *giugno* 1954
Registro n. 10 *Marina, foglio n.* 252

(3082)

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1954.

Istituzione di una Agenzia consolare in Bedford alle dipendenze del Consolato d'Italia in Londra (Gran Bretagna).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge consolare 15 agosto 1858, promulgata e resa esecutoria in tutte le Provincie del regno col regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Visto il decreto Ministeriale 15 marzo 1948, registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 1948, registro n. 9, foglio n. 206, concernente la rete delle Agenzie consolari;

Decreta:

E' istituita una Agenzia consolare in Bedford alle dipendenze del Consolato d'Italia in Londra (Gran Bretagna).

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 maggio 1954

p. *Il Ministro*: BENVENUTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *giugno* 1954
Registro n. 32 *Esteri, foglio n.* 50. — [illegible]

(3166)

DECRETO MINISTERIALE 3 giugno 1954.

Sostituzione di un membro del Comitato centrale del lavoro portuale.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 4 giugno 1949, n. 422, relativa alla istituzione del Comitato centrale del lavoro portuale presso il Ministero della marina mercantile;

Visto il proprio decreto 3 dicembre 1953, relativo alla nomina dei membri del suddetto Comitato per il biennio dal 3 dicembre 1953 al 2 dicembre 1955;

Vista la lettera del Ministero della difesa-Marina n. 2/14548 del 27 maggio 1954, con la quale il Ministero medesimo, nel comunicare che il capitano di vascello Alcide Bardi è stato trasferito ad altra sede, ha designato in sua sostituzione, il pari grado Marino Salvatori a rappresentare il Ministero della difesa-Marina in seno al Comitato stesso;

Decreta:

Articolo unico.

Per il biennio iniziatosi col 3 dicembre 1953 il capitano di vascello Marino Salvatori è nominato, a decorrere dalla data del presente decreto, membro del Comitato centrale del lavoro portuale in sostituzione del pari grado Alcide Bardi e in rappresentanza del Ministero della difesa-Marina.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 giugno 1954

Il Ministro: TAMBRONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *giugno* 1954
Registro n. 24 *Marina mercantile, foglio n.* 110. — BONATTI

(3207)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 431 del 31 maggio 1954 riguardante la Cassa conguaglio per le tariffe telefoniche

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 431 del 31 maggio 1954, ha adottato la seguente decisione:

A parziale modifica del paragrafo 2) del provvedimento 31 agosto 1953, n. 379, relativo alla costituzione della Cassa conguaglio per le tariffe telefoniche e facendo seguito al provvedimento n. 400 del 29 dicembre 1953, si dispone la proroga fino al 31 dicembre 1954 dei conti bancari della Cassa conguaglio per le tariffe telefoniche istituiti a titolo provvisorio presso le rispettive filiali di Roma dei seguenti Istituti di credito: Banco di Napoli, Banco di Sicilia, Banca Nazionale del Lavoro, Istituto Bancario San Paolo di Torino, Monte dei Paschi di Siena, Banca Commerciale Italiana, Banco di Roma, Credito Italiano.

(3227)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

Il sig. Lucio Savagnone di Ettore, nato a Palermo il 29 marzo 1910, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in medicina e chirurgia rilasciatogli dalla Università di Palermo in data 27 febbraio 1934, a seguito degli esami conclusivi del relativo corso da lui sostenuti nell'anno accademico 1932-33.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Palermo.

(3195)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Azienda autonoma di soggiorno di Pieve di Cadore (provincia di Belluno) ad applicare speciali contribuzioni ai sensi dell'art. 15 del regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765.

Con decreto interministeriale 13 aprile 1954, n. 18710.6, l'Azienda autonoma di soggiorno di Pieve di Cadore, in provincia di Belluno, è stata autorizzata ad applicare speciali contribuzioni sui biglietti d'ingresso ai trattenimenti ed agli spettacoli pubblici, diversi da quelli cinematografici e teatrali, ai sensi dell'art. 15 del regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, convertito nella legge 1° luglio 1926, n. 1380, e successive modificazioni.

(3191)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Trasferimento dal Demanio pubblico ai beni patrimoniali dello Stato di due appezzamenti di terreno siti nel comune di Manfredonia (Foggia).

Con decreto interministeriale 10 gennaio 1954, n. 2653, sono stati trasferiti dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato due appezzamenti di terreno riportati rispettivamente al foglio n. 79, particella n. 17 e al foglio n. 91, particella n. 19, del catasto di Manfredonia (Foggia).

(3213)

Trasferimento dal Demanio pubblico ai beni patrimoniali dello Stato di una zona di terreno sita nel territorio del comune di Precenicco (Udine).

Con decreto 31 maggio 1954, n. 643, del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto col Ministro per le finanze, è stato trasferito dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato una zona di terreno, non più occorrente alle esigenze della bonifica della Bassa Friulana, riportata sul catasto del comune di Precenicco (Udine) con i mappali 396/*d* e 396/*e* porz. per complessivi mq. 495.

(3212)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 143

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 2 luglio 1954

	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
Borsa di Bologna	624,86	637 —
» Firenze	624,85	635 —
» Genova	624,85	637 —
» Milano	624,85	637 —
» Napoli	624,80	636,80
» Palermo	624,84	637,25
» Roma	624,87	637,125
» Torino	624,85	637 —
» Trieste	624,86	—
» Venezia	624,80	636 —

Media dei titoli del 2 luglio 1954

Rendita 3,50 % 1906	62,775
Id. 3,50 % 1902	62,30
Id. 3 % lordo	88 —
Id. 5 % 1935	93,825
Redimibile 3,50 % 1934	80,425
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	70,30
Id. 5 % (Ricostruzione)	90 —
Id. 5 % 1936	91,275
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	96,95
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	96,875
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	96,80
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	96,70
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	96,65

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 2 luglio 1954

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A.	Lit. 624,86
1 dollaro canadese	» 637,06

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina	Lit. 1749,61

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit. 12,50	per franco belga
Danimarca	» 90,46	» corona danese
Egitto	» 1794.55	» lira egiziana
Francia	» 1.785	» franco francese
Germania	» 148.77	» marco occid
Norvegia (c/nuovo)	» 87,48	» corona norvegese
Olanda	» 164.44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120.78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142,90	» franco svizzero

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL TESORO

Concorso per esami, per l'iscrizione di allievi nella Scuola dell'arte della medaglia per l'anno scolastico 1954-55 e per il conferimento di una borsa annuale di studio.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 14 luglio 1907, n. 486, che istituisce in Roma la Scuola dell'arte della medaglia;

Visto il regolamento 4 ottobre 1907, n. 765, e successive modificazioni per l'esecuzione della suddetta legge;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto un concorso per esami, per l'iscrizione di allievi nella Scuola dell'arte della medaglia per l'anno scolastico 1954-55 e per il conferimento di una borsa annuale di studio.

Art. 2.

Coloro che aspirano ad essere iscritti alla detta Scuola dovranno farne domanda al Ministero del tesoro (Direzione generale del tesoro) su carta da bollo da L. 200 da presentare o far pervenire entro il 30 settembre c. a.

Dalla domanda dovrà risultare:

a) nome, cognome e paternità dell'aspirante;

b) luogo e data di nascita;

c) domicilio;

d) indirizzo al quale si chiede siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

e) elenco dei documenti allegati.

Alla domanda dovranno essere uniti i seguenti documenti

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine, legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio;

2) certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica e legalizzato dal procuratore della Repubblica;

3) certificato di buona condotta morale e civile su carta da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune dove il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto.

In caso di residenza per un tempo minore, occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno, con la prescritta legalizzazione;

4) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine, e legalizzato, nel primo caso, dal prefetto e, nel secondo, dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), e 4) devono essere di data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme sui documenti allegati alle domande di ammissione al concorso non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dalle autorità residenti in Roma.

I concorrenti uniranno inoltre tutti quei titoli, saggi o fotografie, in base ai quali potranno dimostrare il grado di perizia da essi raggiunto nell'arte del disegno, della modellatura e della incisione.

Tutti i detti titoli, saggi e fotografie, dovranno essere autenticati.

Art. 3.

I candidati i cui documenti siano riconosciuti regolari dovranno sostenere un esperimento pratico che avrà luogo in Roma, presso la Scuola dell'arte della medaglia (Palazzo della Zecca, via Principe Umberto, 4).

L'esperimento si comporrà

1) di un saggio di modellazione, in bassorilievo, di una figura umana, copiata dal vero;

2) di un saggio di disegno a mezza macchia dal nudo.

Ai concorrenti saranno concesse otto ore di tempo per ciascun saggio.

Art. 4.

Il Consiglio direttivo della Scuola, in base al risultato dell'esperimento pratico e dei titoli presentati, compilerà, per ordine di merito, la lista dei giovani che potranno essere ammessi alla Scuola come allievi.

Coloro che, pur possedendo titoli sufficienti per l'ammissione senza esami alla Scuola, si sottopongono volontariamente agli esami stessi nell'intento di concorrere per la borsa di studio, rinunciano implicitamente all'ammissione per titoli, e restano esclusi dalla Scuola se non ottengono l'ammissione per esami.

La borsa di studio sarà conferita per l'anno scolastico 1954-55 al candidato che, a giudizio del Consiglio direttivo, otterrà la migliore votazione, conseguendo almeno i pieni voti legali.

Non saranno prese in considerazione le domande di coloro che abbiano precedentemente concorso due volte per l'ammissione alla Scuola.

Roma, addì 22 giugno 1954

Il Ministro: GAVA

(3251)

MINISTERO DELL'INTERNO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a cinquanta posti di volontario vice commissario aggiunto di pubblica sicurezza.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto Ministeriale 30 gennaio 1954, registrato alla Corte dei conti il 27 febbraio successivo, registro n. 4 Interno, foglio n. 305, con il quale è stato indetto un concorso per esami a cinquanta posti di volontario vice commissario aggiunto di pubblica sicurezza;

Ritenuta la necessità di costituire la Commissione giudicatrice ai sensi del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 marzo 1953, n. 738;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per esami a cinquanta posti di volontario vice commissario aggiunto di pubblica sicurezza è costituita come segue:

Presidente

Severini dott. Ugo, consigliere di Stato.

Componenti:

Casorati dott. Pier Renato, vice procuratore generale della Corte dei conti;

Paternostro dott. Vitaliano, magistrato di Corte d'appello con funzioni di sostituto procuratore generale;

Salerno dott. Giuseppe, vice prefetto, direttore capo Divisione del personale di pubblica sicurezza;

Pomarici dott. Stanislao, ispettore generale di pubblica sicurezza.

Il dott. D'Ippolito Carlo, consigliere di 2ª classe dell'Amministrazione civile dell'interno, eserciterà le funzioni di segretario della Commissione.

Sono aggregati alla Commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse, quali esperti con voto consultivo:

Budrio dott. Mario, interprete principale: per la prova obbligatoria e per quelle facoltative in lingue straniere;

Morselli Carlo, tenente colonnello di pubblica sicurezza: per la prova facoltativa in telegrafia;

Alaimo dott. Mario, commissario capo di pubblica sicurezza: per la prova facoltativa di fotografia;

Costa Antonino, ufficiale principale: per la prova facoltativa in stenografia.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 maggio 1954

p. *Il Ministro*: RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *giugno* 1954
Registro n. 11 *Interno, foglio n.* 207

(3215)

MOLA FELICE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.